

ORDINE DI SERVIZIO PER L'USO DI ESPLOSIVI

Per miniere e cave con lavorazione a cielo aperto

Redatto ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 9.4.1959 n 128

INFORMAZIONI GENERALI

- Cava di.....denominata.....
ubicata nel Comune di.....Provincia di Treviso
foglio/i di mappa.....particelle.....
- Ditta Esercente.....
sede Legale (Comune, via e numero civico).....
sede Amministrativa (Comune, via e numero civico).....
legale rappresentante nato a il
- Autorizzazione din.....del.....in scadenza al.....
di cui è titolare.....nato a.....il.....
- Denuncia di esercizio presentata in data.....
- Direttore responsabile.....nato a.....il.....
- Sorvegliante/i nominato/i.....nato a.....il.....
.....

IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI

Le persone autorizzate all'impiego dell'esplosivo sono:

Fochino.....nato a.....il.....

Addetto sparo mine ¹.....nato a.....il.....

A nessun altro, al di fuori delle persone sopra indicate, è consentito prendere in consegna, manipolare, trasportare, impiegare esplosivo, nonché accedere o sostare presso i locali di custodia dello stesso.

Gli esplosivi vengono consegnati, normalmente alle ore al sito di impiego al fochino o, in sua assenza o impedimento, a una delle persone autorizzate all'impiego dell'esplosivo.

Al direttore responsabile e al sorvegliante è affidata la responsabilità dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Ordine di Servizio. A ciascuno è in ogni caso fatto obbligo di osservare scrupolosamente le presenti disposizioni.

Art. 296

Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni del presente decreto.

Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto.

Art. 297

Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.

il trasporto degli esplosivi viene effettuato da:

(INDICARE SE EFFETTUATO DAL RIVENDITORE DI ESPLOSIVI O IN PROPRIO; IN QUEST'ULTIMO CASO, INDICARE GLI ESTREMI DELLA LICENZA PREFETTIZIA)

gli esplosivi sono/non sono consumati in giornata

(SE GLI ESPLOSIVI NON VENGONO CONSUMATI IN GIORNATA E CUSTODITI NEL DEPOSITO AUTORIZZATO, INDICARE GLI ESTREMI DELLA LICENZA PREFETTIZIA)

In cava si impiegano:

- esplosivi di 1 categoria
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- esplosivi di 2 categoria
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- miccia detonante
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- detonatori ordinari
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- detonatori elettrici
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- sistemi non elettrici
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- miccia a lenta combustione
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione
- accenditori
q.tà giornaliera.....
q.tà stimata al termine della coltivazione

Art. 299

È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero. Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonché i nomi delle rispettive ditte produttrici. L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.²

Art. 303

Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299.

Art. 304

È vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal direttore. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente decreto. È proibito portar fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione della direzione.

Art. 305 – Ordine di Servizio

Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.³

Art. 306 - Disgelamento

Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi. In ogni caso è vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collocandoli su fornelli, o a diretto contatto con la persona. Gli esplosivi congelati non devono mai essere manipolati o trattati con corpi duri ed il loro trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione.

Art. 307 - Trasudamento

Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi.

Questa deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.

Art. 308 – Controllo delle micce

Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in registro.

Art. 313 – Sorveglianza nel trasporto

Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza.

Art. 314 - Distribuzione

L'esplosivo è distribuito agli operai incaricati del prelevamento soltanto da chi è addetto alla distribuzione e negli appositi locali, dando la precedenza al materiale rimasto immagazzinato da maggior tempo.

È vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi al nitrato di ammonio umidi, di esplosivi congelati contenenti 10 per cento o più di nitroglicerina, o che comunque presentino tracce di trasudamento dei loro componenti liquidi.

Quando si impiegano esplosivi di caratteristiche diverse e se il materiale non è distribuito in pacchi con le relative etichette, le cartucce debbono essere contraddistinte in modo da poterne riconoscere le caratteristiche.

La quantità di esplosivo che può essere consegnata ad un uomo è limitata per ciascun cantiere al consumo di un turno e comunque non deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione autorizzata dalla direzione.

Art. 315 – Restituzione esplosivo

L'esplosivo eventualmente non adoperato deve essere restituito a fine turno all'addetto alla distribuzione.

Qualora l'addetto al controllo e alla distribuzione dell'esplosivo o i minatori dovessero riscontrare cartucce essudate o altrimenti difettose, debbono immediatamente sospendere l'impiego e riferire al sorvegliante che disporrà, appena possibile e sentito il direttore responsabile, per la distruzione dell'esplosivo avariato.

.....
.....
.....

Per ciascun controllo si provvederà alle necessarie annotazioni sull'apposito registro apponendovi la data e la firma. Analogamente, ad intervalli settimanali, deve essere controllata la velocità di combustione degli accenditori, riportando i risultati dei controlli sul registro predetto.

Ogni anomalia deve essere immediatamente segnalata alla direzione.

Il registro deve essere tenuto presso la cava nei locali

.....
.....

Se durante la prova il tempo di combustione si discosta dalla tolleranza fornita dal fabbricante, la partita di miccia deve essere scartata, annotando il tutto sul registro.

.....
.....
.....
.....

L'incaricato della distribuzione dell'esplosivo per l'impiego trascrive le operazioni di carico e scarico nell'apposito registro e provvede a ritirare a fine turno l'esplosivo eventualmente non adoperato e a restituirlo al fornitore (con raccolta e trasporto a cura dello stesso) oppure ad avviarlo a distruzione.

Il registro è custodito nella cava nei locali

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....attraverso (ES. CORSI TEORICI E PRATICI)

Art. 318 – Trasporto interno

Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di quindici chilogrammi per persona in cassette o in borse.

I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino.

I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti, sempreché siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivi.

Art. 35 D.lgs 624/96 – Trasporto interno

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.

3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

Art. 320 – Deposito provvisorio

Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in più cantieri devono conservare, durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione che non portano con sé in un deposito provvisorio costituito da una camera e munita di porta con chiave. Può essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di chiusura a chiave, che è collocata nel posto indicato dal sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto.

Il personale suddetto deve avere un registro di carico e di scarico nel quale sono indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il trasporto degli esplosivi da.....
ai cantieri è affidato al Sig.....
il quale lo preleverà utilizzando le apposite
cassette o borse messe a disposizione dalla
Direzione lavori. È severamente vietato
introdurre nelle cassette o nelle borse
apparecchi o utensili. I predetti recipienti, a fine
turno, devono essere conservati nei locali di
distribuzione.

L' esplosivo deve essere fornito in prossimità
dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente
precedenti l'impiego. Pertanto non è necessario
il trasporto all'interno del cantiere con mezzi del
cantiere.

Il trasporto all'interno del cantiere avviene
secondo le seguenti modalità:.....
.....
.....
ed adottando come mezzi di trasporto.....
.....
.....

Il deposito provvisorio è ubicato in.....
.....
ed è costituito da.....
.....
.....

L'esplosivo verrà conservato in tale deposito
provvisorio per il tempo occorrente tra l'ora
della consegna della ditta fornitrice e quella di
impiego

Il registro delle operazioni giornaliere, vidimato
e numerato in ogni sua pagina, è tenuto a cura
degli addetti allo sparo mine ed in esso sono
riportate le indicazioni richieste per legge art. 25
legge 13.4.1975 n 110 e s.m.i.

L'ambiente idoneo alla conservazione
dell'esplosivo viene individuato in
.....
.....
.....

Art. 36 D. lgs 624/96 - Caricamento

Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.

I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

Art. 341 – Orari sparo

Con l'ordine di servizio di cui all'art. 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrano una sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.⁵

Art. 346 - Riparo

Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono.

Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi o mobili.

A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. Gli addetti allo sparo non devono procedere alla accensione prima di avere avvertito le persone che siano nelle vicinanze.

Art. 347 - Riparo

Se le lavorazioni di cantieri attigui tendono ad avvicinarsi progressivamente, il sorvegliante deve indicare il termine a partire dal quale gli operai addetti alle stesse lavorazioni devono porsi in posizione di sicurezza ogni qualvolta in uno di quei cantieri si proceda al brillamento delle mine.

Art. 349 - Temporali

Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni temporalesche.

Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicino a stazioni radio emittenti, capaci di determinare correnti indotte nei circuiti elettrici di accensione delle mine, con pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce con proprio decreto condizioni, modalità e distanze dalle predette stazioni, per l'uso autorizzato del tiro elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni.

Art. 124 - Pericolo di proiezioni

Lo sparo delle mine deve essere eseguito in modo da non determinare pericoli per le persone o danni alle cose.

Quando i lavori siano prossimi ad abitazioni, strade ad intenso traffico o a terreni coltivati, devono essere adottate misure per impedire il lancio di materiali a distanza.

Il brillamento elettrico è eseguito con esploditore sottoposto a controllo semestrale presso laboratorio specializzato che rilascerà apposita attestazione da mettere agli atti a cura della direzione. La chiave dell'esploditore è conservata dall'addetto allo sparo mine.

Art. 353 – Cariche inesplose

I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa.

Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere effettuato con precauzione in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.

Art. 354 - Ricarica di fori

I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un intervallo di almeno mezz'ora e previa introduzione di tamponi di argilla.

Art. 355 – Presenza sorvegliante

Le operazioni di cui agli articoli 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante.

Prima di innestare il nuovo foro vicino a mina mancata, o che abbia fatto cannone o nella quale non si possa escludere la presenza di esplosivo, il sorvegliante deve allontanare le persone a distanza di sicurezza.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fa parte integrante del presente Ordine di Servizio il piano di tiro per volate di mine ⁷ redatto in data.....
a firma.....

.....li.....

IL DIRETTORE RESPONSABILE

.....

Per accettazione (DEVONO SOTTOSCRIVERE TUTTI I SOGGETTI INDIVIDUATI NEL PRESENTE ORDINE DI SERVIZIO)

Il sorvegliante dei lavori

Sig.....

Sig.

Il fochino

Sig.....

Sig.

Gli addetti alla preparazione e brillamento delle mine ^(cfr. nota 1)

Sig.....

Sig.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le firme del presente documento non sono soggette ad autenticazione nel caso in cui siano apposte in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Per approvazione (DEVONO ESSERE APPOSTI IL TIMBRO E LA FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE)

PROVINCIA DI TREVISO.....

TREVISO, IL.....

¹ A decorrere dal 1.1.2007, anche in ossequio alle misure di sicurezza introdotte dal decreto ministeriale 15 agosto 2005, saranno approvati esclusivamente gli Ordini di Servizio per l'uso di esplosivi nei quali gli addetti al caricamento e lo sparo delle mine ivi indicati ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 128/59 sono in possesso della licenza da fochino.

² È ammesso l'impiego dei prodotti esplodenti, con le cautele eventualmente prescritte dall'organo di vigilanza in applicazione del 2 comma dell'art 687 del D.P.R. n. 128/1959, indicati nell'elenco predisposto a norma dell'art 299 del DPR 128/59 dal Ministero delle Attività Produttive e disponibile sul sito internet dello stesso Ministero, Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, Ufficio Sicurezza Mineraria <http://www.attivitaproduttive.gov.it> o direttamente dal testo del decreto ministeriale (ultimo aggiornamento: DM 21 gennaio 2005, pubblicato sul S.O. della G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

³ Il direttore responsabile completa ciascun punto con le indicazioni comportamentali e operative ritenute eventualmente necessarie anche integrando le prescrizioni di minima già inserite nel testo.

⁴ Per i casi specifici, il direttore responsabile comunica agli addetti le modalità di distruzione indicate dal fabbricante e si accerta dell'effettiva comprensione delle medesime.

⁵ Di norma e non oltre:

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 antimeridiane e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 pomeridiane (18.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale). Restrizioni ulteriori possono essere direttamente indicate in autorizzazione in relazione alla necessità di limitare il disagio per l'eventuale presenza di abitazioni e strutture nelle adiacenze della cava.

⁶ Si veda anche il DM 15 agosto 2005, articolo 2, comma 2, per quanto riguarda l'informazione all'autorità di Pubblica Sicurezza delle operazioni di posizionamento e sparo.

⁷ Solo qualora si tratti di richiesta dovuta a variazione della quantità e/o della qualità degli esplosivi.